

## IP & IT

PEC

# La Cassazione non qualifica INI PEC pubblico elenco valido per le notifiche ex L. 53/1994

giovedì 28 febbraio 2019

di **Reale Maurizio** Avvocato in Teramo

La Cassazione, con la sentenza n. 3709/2019, afferma, erroneamente, che solo la notifica effettuata (ai sensi della L. 53/94) dal difensore all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) sarebbe valida ed efficace mentre, ove la stessa venga effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dall'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) dovrebbe qualificarsi nulla.

Cassazione civile, Sez. III, sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709

Nella sentenza in commento, è a dir poco desolante il principio di diritto che la Corte di Cassazione, Sezione 3, ritiene di dover e poter pronunciare per dichiarare la nullità di una notifica effettuata in proprio dal difensore tramite **PEC** ai sensi della **legge n. 53/1994**; è, per tale motivo che, a beneficio del lettore, il detto principio viene integralmente trascritto:

"Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)** gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'**Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)**".

Nelle righe sopra trascritte, la Cassazione afferma, erroneamente, che solo la notifica effettuata (ai sensi della L. 53/1994) dal difensore all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (**ReGIndE**) sarebbe valida ed efficace mentre, ove la stessa venga effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dall'**INI-PEC** (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) dovrebbe qualificarsi nulla!

Molto probabilmente i Giudici di Piazza Cavour hanno confuso il pubblico elenco INI-PEC, ad oggi indiscutibilmente indicato, dalla vigente normativa, quale pubblico elenco valido per estrapolare gli indirizzi PEC dei destinatari in caso di notifica effettuata ai sensi della L. 53/1994, con quello **IPA** (indice delle pubbliche amministrazioni), il quale, in effetti, dall'agosto 2014, a seguito della modifica apportata all'**art. 16 ter della L. 17.12.2012 n. 221**, dall'**art. 45-bis, comma 2, decreto legge n. 90/2014**, convertito con la **Legge 11 agosto 2014 n. 114** pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014, non è più considerato pubblico elenco valido per attingere l'indirizzo PEC del destinatario in caso di notifica in proprio eseguita ex L. 53/1994!

Solo così è spiegabile il grossolano errore in cui la Cassazione è incorsa, non potendo assolutamente pensare che, non solo il Collegio non conoscesse l'attuale contenuto dell'art. 16 ter della L. 17.12.2012 n. 221 ma che, altresì ignorasse (avendolo citato nella sentenza) anche l'art. 52 del decreto legge 90/14 il quale aggiungeva l'art. 16 sexies al DL 179/12 il quale prevede e dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia

possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l'indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

Oggettivamente si ritiene che non sia possibile pervenire ad altra spiegazione logica, soprattutto considerando che le stesse precedenti pronunce indicate nella sentenza in commento per rafforzare il principio dettato dalla Corte, è fuor di dubbio che facciano espresso riferimento tanto al domicilio digitale, quanto, alla possibilità e, in alcuni casi, all'obbligo, per il difensore, di effettuare la notifica PEC, ai sensi della legge n. 53/94, all'indirizzo risultante o dal ReGInde o dall'INI PEC; si trascrive quindi, a conferma di quanto appena asserito, un passaggio dell'**ordinanza 30139/2017**:

“...tale norma, dunque, nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi **INI PEC** di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, (codice dell'amministrazione digitale) ovvero presso il **ReGIndE**, di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione;

che, in tal senso, la prescrizione dell'art. 16 sexies, prescinde dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo PEC del difensore, stante l'obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell'ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE;”.

E così, la Cassazione, ancora una volta “inciampa” sulle norme del processo telematico dopo aver, in precedenza errato:

- in generale, nell'interpretazione dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 9 L. 53/94 e, in particolare, nell'aver comunque non applicato l'art. 23 comma 2 CAD;
- nell'aver ritenuto formalmente ammissibili le notifiche degli avvocati effettuati tramite la PEC ai sensi della legge n. 53/1994 solo a far data dal 15 maggio 2014 mentre, norme alla mano, tale termine doveva essere individuato in quello precedente del 24 maggio 2013;
- nel ritenere valida come unica tipologia di sottoscrizione digitale, nel processo civile, solo quella in formato CADES utilizzata la quale, al file .pdf veniva aggiunta l'estensione .p7m!

Copyright © - Riproduzione riservata